

COMUNE DI BIANDRATE

CONVIVENZE DI FATTO

La legge 20 maggio 2016, n. 76 (*“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”*) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016 - in vigore dal 5 giugno 2016 - prevede la disciplina delle convivenze di fatto. La dichiarazione per la costituzione di una **convivenza di fatto** può essere effettuata da **due** persone **maggiorenni**, di sesso uguale o diverso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, **residenti** nel Comune di **Biandrate**, **coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia**. La coabitazione è requisito inderogabile.

Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un'unione civile, tra loro o con altre persone, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

Se hanno già la **stessa residenza** anagrafica, è sufficiente compilare ed inviare l'apposita **dichiarazione**, utilizzando apposito modulo.

In caso contrario, prima di presentare la dichiarazione è necessario effettuare la variazione di residenza o di abitazione.

EFFETTI

In base alla nuova legge, i conviventi di fatto:

- hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (*art. 1 comma 38*)
- in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (*art. 1 comma 39*)
- ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. La designazione è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone (*art. 1 commi 40 e 41*)
- diritti inerenti alla casa di abitazione (*art. 1 commi da 42 a 45*)
- successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (*art. 1 comma 44*)
- inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (*art. 1 comma 45*)

- diritti del convivente nell'attività di impresa (art. 1 comma 46)
- ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (*art. 1 commi 47 e 48*)
- in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (*art. 1 comma 49*)

COME DICHIARARE UNA CONVIVENZA DI FATTO

E' necessario presentare all'ufficiale d'anagrafe del Comune di residenza un'apposita **dichiarazione** - utilizzando il modulo sotto riportato - sottoscritta da entrambi, **allegando copia** dei **documenti** d'identità dei richiedenti, con una delle seguenti modalità:

- presso l'ufficio anagrafe. La richiesta può anche essere consegnata anche un solo componente, se in possesso della fotocopia del documento d'identità dell'altro componente.
- con raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Biandrate - Piazza Cesare Battisti n. 12 - 28061 BIANDRATE
- via fax (0321838219)
- via telematica - Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
 - che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica o pec;
 - che gli autori siano identificati dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o SPID, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione dei soggetti che effettuano la dichiarazione;
 - che la copia della dichiarazione recante le firme autografe e le copie dei documenti d'identità dei dichiaranti siano scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o PEC

L'ufficio Anagrafe procederà entro 2 giorni a registrare la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione.

Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potrà ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto.

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

L'Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016).

Trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, se ufficio l'Anagrafe non invierà comunicazione di requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.

CANCELLAZIONE CONVIVENZA DI FATTO

La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire:

1. **d'Ufficio**, in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Biandrate di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
2. **su richiesta**, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, presentando un'apposita richiesta di cancellazione **sottoscritta da entrambi o da uno solo** dei componenti della convivenza di fatto, allegando copia del/i documento/i d'identità del/i sottoscrittore/i, secondo modalità descritte sopra per la consegna della dichiarazione

Nel caso di **richiesta di cancellazione** da parte di un **solo componente**, il Comune invierà all'altro una comunicazione.

SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI CONVIVENZA: DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto scritto di convivenza, redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro 10 giorni successivi a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe.

Le certificazioni anagrafiche dovranno contenere i dati contrattuali registrati nelle schede anagrafiche.

Per maggiori dettagli consultare la Legge 20 maggio 2016, n. 76 (*commi da 36 a 69*) sotto riportata

o rivolgersi agli uffici comunali - Servizi demografici

tel. 032183122 - mail: demografici@comune.biandrate.no.it